

TESTO VIGENTE

PARTE I - Disposizioni generali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per *Università o Ateneo*: l'Università degli Studi di Verona;
 - b) per *Statuto*: lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
 - c) per *corsi di studio (CdS)*: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e il dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
 - d) per *titoli accademici*: tutti i titoli rilasciati dagli Atenei a seguito di corsi di formazione;
 - e) per *titoli di studio*: i titoli accademici aventi valore legale, ossia la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
 - f) per *decreti ministeriali*: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - g) per *classe di appartenenza del corso di studio*: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;

PROPOSTA DI MODIFICA

PARTE I - Disposizioni generali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per *Università o Ateneo*: l'Università degli Studi di Verona;
 - b) per *Statuto*: lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
 - c) per *corsi di studio (CdS)*: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e il dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal DM 6 giugno 2023, n. 96;
 - d) per *corsi di laurea a orientamento professionale*: i corsi di studio, di norma di durata triennale, caratterizzati da obiettivi formativi direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro;
 - e) per *titoli accademici*: tutti i titoli rilasciati dagli Atenei a seguito di corsi di formazione;
 - f) per *titoli di studio*: i titoli accademici aventi valore legale, ossia la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
 - g) per *decreti ministeriali*: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - h) per *classe di appartenenza del corso di studio*: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04, così

- h) per *settori scientifico-disciplinari*: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per *crediti formativi universitari (CFU)*: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- j) per *ordinamento didattico di un corso di studio (RAD)*: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- k) per *regolamento didattico* di un corso di studio: il documento che specifica gli aspetti organizzativi del CdS, in conformità all'ordinamento;
- l) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- m) per *attività didattica*: le attività formative impartite da un docente secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico;
- n) per *insegnamento*: un insieme organico di attività formative, che usualmente può comprendere lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, rivolto a un insieme omogeneo di studenti, che appartengono cioè a uno stesso corso di studio;
- o) per *macroarea*: le macroaree scientifico disciplinari definite nell'allegato A alle Statuto;
- p) per *Scuola*: la struttura di raccordo istituita su proposta di più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento, razionalizzazione e gestione più corsi di studio, anche di classi diverse, purché omogenee dal punto di vista scientifico culturale;
- q) per *Collegio Didattico*: l'organo istituito all'interno del Dipartimento o

come modificato dal DM 6 giugno 2023, n. 96;

- i) per *settori scientifico-disciplinari*: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- j) per *crediti formativi universitari (CFU)*: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad un/a studentessa/studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per *ordinamento didattico di un corso di studio (RAD)*: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- l) per *regolamento didattico* di un corso di studio: il documento che specifica gli aspetti organizzativi del CdS, in conformità all'ordinamento;
- m) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale delle/degli studentesse/studenti;
- n) per *attività didattica*: le attività formative impartite da un/a docente secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico;
- o) per *insegnamento*: un insieme organico di attività formative, che usualmente può comprendere lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, rivolto a un insieme omogeneo di studentesse e studenti, che appartengono cioè a uno stesso corso di studio;
- p) per *macroarea*: le macroaree scientifico disciplinari definite nello Statuto;
- q) per *Scuola/Facoltà*: la struttura di raccordo istituita su proposta di più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento, razionalizzazione e gestione più corsi di studio, anche di classi diverse, purché omogenee dal punto di vista scientifico culturale;
- r) per *Collegio Didattico*: l'organo istituito all'interno del Dipartimento o

della Scuola che coordina e gestisce le attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché affini dal punto di vista scientifico-culturale;

- r) per *Studenti* dell'Università degli Studi di Verona: coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente;
- s) per *Albo*: l'albo ufficiale di Ateneo reperibile sul sito ufficiale www.univr.it;
- t) per *docente*: qualunque soggetto che svolge attività di insegnamento previsto dall'offerta formativa di Ateneo;
- u) per *assicurazione della qualità della didattica (AQ)*: l'insieme delle attività poste in essere al fine di assicurare che gli obiettivi della qualità siano soddisfatti;
- v) modello di assicurazione della qualità: definisce obiettivi, soggetti e procedure del sistema di qualità.
- w) per accreditamento: l'atto ministeriale che autorizza o non autorizza (accreditamento iniziale), conferma o revoca (accreditamento periodico) l'attività delle Sedi (Atenei) e Corsi di Studio universitari;
- x) per Referente del Corso di Studio (Referente del CdS): il docente individuato dal Collegio Didattico cui afferisce il corso, che coordina lo svolgimento dei processi di assicurazione della qualità della didattica.

Art. 2 Regolamenti per la didattica

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, definisce le tipologie di offerta formativa dell'ateneo e disciplina, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli ordinamenti didattici e i criteri di organizzazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale. Esso inoltre dà disposizioni relative agli studenti. Le

della Scuola/**Facoltà** che coordina e gestisce le attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché affini dal punto di vista scientifico-culturale;

- s) per **Studentesse/Studenti** dell'Università degli Studi di Verona: coloro che risultano regolarmente iscritte/i ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente;
- t) per *Albo*: l'albo ufficiale di Ateneo reperibile sul sito ufficiale www.univr.it;
- u) per *docente*: qualunque soggetto che svolge attività di insegnamento previsto dall'offerta formativa di Ateneo;
- v) per *assicurazione della qualità della didattica (AQ)*: l'insieme delle attività poste in essere al fine di assicurare che gli obiettivi della qualità siano soddisfatti;
- w) modello di assicurazione della qualità: definisce obiettivi, soggetti e procedure del sistema di qualità.
- x) per accreditamento: l'atto ministeriale che autorizza o non autorizza (accreditamento iniziale), conferma o revoca (accreditamento periodico) le Sedi (Atenei) e i Corsi di Studio universitari;
- y) per Referente del Corso di Studio (Referente del CdS): **la/il** docente individuata/o dal Collegio Didattico cui afferisce il corso, che coordina lo svolgimento dei processi di assicurazione della qualità della didattica.

Art. 2 Regolamenti per la didattica

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, definisce le tipologie di offerta formativa dell'ateneo e disciplina, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli ordinamenti didattici e i criteri di organizzazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale **e di laurea magistrale a ciclo unico**. Esso inoltre dà

modifiche al Regolamento seguono le stesse modalità riferite all'approvazione iniziale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università sono riportati negli Allegati – Parte seconda del presente Regolamento.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale sono approvati dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione. La proposta viene formulata dal Collegio Didattico, che la trasmette ai Dipartimenti di riferimento e associati o alla Scuola, ove costituita affinché deliberino in merito.
4. I Regolamenti didattici delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, dei master e delle altre attività di formazione sono approvati nel rispetto della normativa vigente secondo le modalità previste dallo Statuto.
5. Il Regolamento ~~d'Ateneo per gli Studenti~~ definisce le disposizioni per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione.

Art. 3 Assicurazione e Valutazione della Qualità delle attività didattiche

1. L'Università adotta, e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche in coerenza con gli standard di riferimento nell'area europea dell'istruzione superiore; tale sistema viene definito in un "Modello di Assicurazione della Qualità".
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte allo scopo di:
 - a) verificare la qualità della formazione che lo studente effettivamente riceve, nonché il livello di qualificazione effettivamente raggiunto al momento del conferimento del titolo di studio,
 - b) garantire le qualificazioni didattiche e scientifiche del personale che svolge attività di insegnamento, tenuto conto del posizionamento scientifico nazionale e internazionale;

disposizioni relative **alle studentesse e** agli studenti. Le modifiche al Regolamento seguono le stesse modalità riferite all'approvazione iniziale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università sono riportati negli Allegati – Parte seconda del presente Regolamento.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale **e laurea magistrale a ciclo unico** sono approvati dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione. La proposta viene formulata dal Collegio Didattico, che la trasmette ai Dipartimenti di riferimento e associati o alla Scuola/**Facoltà**, ove costituita affinché deliberino in merito.
4. I Regolamenti didattici delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, dei master e delle altre attività di formazione sono approvati nel rispetto della normativa vigente secondo le modalità previste dallo Statuto.
5. Il Regolamento **studentesco** definisce le disposizioni per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere **delle studentesse e** degli studenti e alla loro gestione.

Art. 3 Assicurazione e Valutazione della Qualità delle attività didattiche

1. L'Università adotta, e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche in coerenza con gli standard di riferimento nell'area europea dell'istruzione superiore; tale sistema viene definito in un "Modello di Assicurazione della Qualità".
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte allo scopo di:
 - a) verificare la qualità della formazione che lo studente effettivamente riceve, nonché il livello di qualificazione effettivamente raggiunto al momento del conferimento del titolo di studio,
 - b) garantire le qualificazioni didattiche e scientifiche del personale che svolge attività di insegnamento, tenuto conto del posizionamento scientifico nazionale e internazionale;

c) assicurare il miglioramento continuo delle attività e dei servizi dell'Ateneo, individuando punti di forza e aree di miglioramento.

3. Si rinvia al Modello di Assicurazione della Qualità di Ateneo per quanto non previsto nel presente Regolamento.

TITOLO II – COMPETENZE DIDATTICHE: STRUTTURE; ORGANI E ORGANISMI

Art. 4 Dipartimento

1. Il Dipartimento, promuove e coordina le attività didattiche.
2. Il Dipartimento, in particolare, promuove l'istituzione di nuovi CdS, verifica ed assegna gli impegni didattici dei propri docenti nei corsi di studio dell'Ateneo; individua i docenti di riferimento ai fini della sostenibilità di ciascun CdS.
3. Il Dipartimento, ove non sia stata costituita una Scuola, individua le responsabilità e le modalità operative adeguate per le attività di gestione istruttoria della didattica, sentiti i Collegi esistenti, prevedendo in particolare apposite commissioni di cui facciano parte i Presidenti dei Collegi didattici e i docenti responsabili dei processi di assicurazione della qualità della didattica.

Art. 5 Scuola

1. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione di una Struttura di raccordo, denominata Scuola.
2. La Scuola di Medicina e Chirurgia è regolata dallo Statuto e dal proprio Regolamento di funzionamento.

c) assicurare il miglioramento continuo delle attività e dei servizi dell'Ateneo, individuando punti di forza e aree di miglioramento.

3. Si rinvia al Modello di Assicurazione della Qualità di Ateneo per quanto non previsto nel presente Regolamento.

TITOLO II – COMPETENZE DIDATTICHE: STRUTTURE; ORGANI E ORGANISMI

Art. 4 Dipartimento

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività didattiche.
2. Il Dipartimento, in particolare, promuove l'istituzione di nuovi CdS, verifica ed assegna gli impegni didattici dei propri docenti nei corsi di studio dell'Ateneo; individua i docenti di riferimento ai fini della sostenibilità di ciascun CdS.
3. Il Dipartimento, ove non sia stata costituita una Scuola/**Facoltà**, individua le responsabilità e le modalità operative adeguate per le attività di gestione istruttoria della didattica, sentiti i Collegi esistenti, prevedendo in particolare apposite commissioni di cui facciano parte i Presidenti dei Collegi didattici e i docenti responsabili dei processi di assicurazione della qualità della didattica.

Art. 5 Scuola/Facoltà****

1. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione di una Struttura di raccordo, denominata Scuola/**Facoltà**.
2. La **Facoltà** di Medicina e Chirurgia è regolata dallo Statuto e dal proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 6 Collegio Didattico

1. È l'organo istituito dal Dipartimento o dalla Scuola, ove costituita, che coordina e gestisce le attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché affini dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il Collegio, organizza e coordina le attività di insegnamento e di didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, propone le modifiche a ordinamenti e regolamenti dei Corsi di studio e alle sedi già esistenti. Il Collegio provvede alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delibera in merito alle richieste degli studenti relative al percorso formativo.
3. Il Collegio individua un referente per i processi di assicurazione della qualità per ogni corso di studio; se al Collegio didattico afferisce un solo CdS, il Presidente del Collegio assume la funzione di docente referente; se al Collegio didattico afferiscono più CdS, il Presidente coordina le attività svolte dai singoli referenti per garantire lo sviluppo e il consolidamento di buone prassi di assicurazione della qualità.
4. Le modalità di costituzione sono contenute nel Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.
5. Le modalità di funzionamento sono stabilite all'interno del Regolamento delle singole strutture nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 7 Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica, istituita presso ciascun Dipartimento o Scuola, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) svolge funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'offerta formativa, sulla

Art. 6 Collegio Didattico

1. È l'organo istituito dal Dipartimento o dalla Scuola/**Facoltà**, ove costituita, che coordina e gestisce le attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché affini dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il Collegio, organizza e coordina le attività di insegnamento e di didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, propone le modifiche a ordinamenti e regolamenti dei Corsi di studio e alle sedi già esistenti. Il Collegio provvede alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale **e di laurea magistrale a ciclo unico**, delibera in merito alle richieste **delle studentesse e** degli studenti relative al percorso formativo.
3. Il Collegio individua un referente per i processi di assicurazione della qualità per ogni corso di studio; se al Collegio didattico afferisce un solo CdS, il Presidente del Collegio assume la funzione di docente referente; se al Collegio didattico afferiscono più CdS, il Presidente coordina le attività svolte dai singoli referenti per garantire lo sviluppo e il consolidamento di buone prassi di assicurazione della qualità.
4. Le modalità di costituzione sono contenute nel Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole/**Facoltà**.
5. Le modalità di funzionamento sono stabilite all'interno del Regolamento delle singole strutture nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 7 Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica, istituita presso ciascun Dipartimento o Scuola/**Facoltà**, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) svolge funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'offerta formativa, sulla

qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti assicurata dai docenti, formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio;

- b) esprime parere in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
 - c) elabora annualmente una relazione sui risultati delle attività di monitoraggio, vigilanza e valutazione svolte e ne cura la trasmissione al Consiglio della Scuola o del Dipartimento, nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Presidio della Qualità.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono contenute nei Regolamenti delle singole strutture nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

Art. 8 Comitati delle parti interessate

1. Al fine di sviluppare sinergie con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, i Dipartimenti o le Scuole, ove costituite, individuano uno o più comitati di rappresentanza stabile delle parti interessate abbinando per omogeneità scientifico culturale ogni Collegio didattico ad uno di essi. Al fine di favorire una visione d'insieme d'ateneo, i Comitati e la loro composizione sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che può proporre, ai Dipartimenti o alle Scuole, eventuali modifiche o integrazioni.
2. I Comitati consultivi delle parti interessate sono attori dell'assicurazione di qualità dei corsi di studio e le loro attività sono finalizzate a:
 - a) facilitare e promuovere rapporti tra università e contesto produttivo, avvicinando i percorsi formativi universitari alle esigenze del mondo del lavoro;
 - b) monitorare l'adeguamento dei percorsi formativi agli sbocchi

qualità della didattica e sull'attività di servizio **alle studentesse e** agli studenti assicurata dai docenti, formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio;

- b) esprime parere in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
 - c) elabora annualmente una relazione sui risultati delle attività di monitoraggio, vigilanza e valutazione svolte e ne cura la trasmissione al Consiglio della Scuola/**Facoltà** o del Dipartimento, nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Presidio della Qualità.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono contenute nei Regolamenti delle singole strutture nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento quadro **per il funzionamento** dei Dipartimenti e **del Regolamento di funzionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia**.

Art. 8 Comitati delle parti interessate

1. Al fine di sviluppare sinergie con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, i Dipartimenti o le Scuole/**Facoltà**, ove costituite, **possono individuare** uno o più comitati di rappresentanza stabile delle parti interessate abbinando per omogeneità scientifico culturale ogni Collegio didattico ad uno di essi. Al fine di favorire una visione d'insieme d'ateneo, i Comitati e la loro composizione sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che può proporre, ai Dipartimenti o alle Scuole/**Facoltà**, eventuali modifiche o integrazioni.
2. I Comitati consultivi delle parti interessate sono attori dell'assicurazione di qualità dei corsi di studio e le loro attività sono finalizzate a:
 - a) facilitare e promuovere rapporti tra università e contesto produttivo, avvicinando i percorsi formativi universitari alle esigenze del mondo del lavoro;
 - b) monitorare l'adeguamento dei percorsi formativi agli sbocchi

occupazionali tenendo conto anche dell'incontro tra domanda e offerta di formazione;

c) valutare l'efficacia degli esiti occupazionali.

TITOLO III – OFFERTA FORMATIVA

Art. 9 Titoli rilasciati dall'Università

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del DM n. 270/2004:

- a) la laurea (L);
- b) la laurea magistrale (LM);
- c) il diploma di specializzazione (DS);
- d) il dottorato di ricerca (DR).

2. L'Università rilascia, altresì, i titoli accademici di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di formazione scientifica e di alta formazione, successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/90, l'Università prevede, inoltre, corsi di formazione continua e servizi didattici integrativi. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.

4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Le convenzioni devono prevedere reciprocità delle obbligazioni, modalità di organizzazione delle attività formative e della carriera dello studente.

5. Il titolo finale è rilasciato dall'Università secondo la legislazione vigente.

6. Nel diploma, attestante il conseguimento del titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, la data di conseguimento del titolo,

occupazionali tenendo conto anche dell'incontro tra domanda e offerta di formazione;

c) valutare l'efficacia degli esiti occupazionali.

TITOLO III – OFFERTA FORMATIVA

Art. 9 Titoli rilasciati dall'Università

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del DM n. 270/2004, così come modificato dal DM 96/2023:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (LM);
- c) il diploma di specializzazione (DS);
- d) il dottorato di ricerca (DR).

2. L'Università rilascia, altresì, i titoli accademici di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, ai sensi della normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/90, l'Università prevede, inoltre, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e formazione continua/lifelong learning. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.

4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Le convenzioni devono prevedere reciprocità delle obbligazioni, modalità di organizzazione delle attività formative e della carriera dello studente.

5. Il titolo finale è rilasciato dall'Università secondo la legislazione vigente.

6. Nel diploma, attestante il conseguimento del titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, la data di conseguimento del titolo,

la denominazione del titolo conseguito e la classe se prevista.

7. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese, in conformità al modello europeo approvato dal Senato Accademico. Esso viene rilasciato dal dirigente responsabile della Direzione Studenti o da altro funzionario da questi delegato.

Art. 10 Corsi di laurea

1. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. La durata dei corsi di laurea è di tre anni.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente in materia e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche competenze professionali.
3. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato almeno 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una seconda lingua dell'Unione Europea.

la denominazione del titolo conseguito, la classe se prevista e la menzione della lode se attribuita.

7. Il diploma potrà essere rilasciato anche in formato digitale, garantendo integrità e non modificabilità, certezza dell'origine, riservatezza, validità.
8. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese, in conformità al modello europeo approvato dal Senato Accademico. Esso viene rilasciato dal dirigente responsabile della Direzione preposta alla gestione delle carriere delle studentesse e degli studenti o da altro funzionario da questi delegato.

Art. 10 Corsi di laurea

1. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. La durata dei corsi di laurea è di tre anni.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente in materia e hanno l'obiettivo di assicurare alle studentesse e agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche competenze professionali.
3. I corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato almeno 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una seconda lingua dell'Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

4. I corsi di laurea istituiti nella medesima classe hanno identico valore legale.
5. L'Università può istituire corsi di laurea interclasse, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Gli iscritti indicano al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte sino al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Art. 11 Corsi di laurea magistrale

1. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui al precitato D.M.. La durata dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente in materia e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, già in possesso di laurea o altro titolo idoneo, deve aver maturato almeno 120 CFU, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
4. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la

5. I corsi di laurea istituiti nella medesima classe hanno identico valore legale.
6. L'Università può istituire corsi di laurea interclasse, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. **Le iscritte e** gli iscritti indicano al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte sino al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Art. 11 Corsi di laurea magistrale

1. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui al precitato DM. La durata dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente in materia e hanno l'obiettivo di fornire **alle studentesse e** agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. **I corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.**
4. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, già in possesso di laurea o altro titolo idoneo, deve aver maturato almeno 120 CFU, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la

laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato almeno 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

5. I corsi di laurea magistrale istituiti nella medesima classe hanno identico valore legale.
6. L'Università può istituire corsi di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Gli iscritti indicano al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le proprie scelte sino al momento dell'iscrizione al secondo anno.

Art. 12 Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver completato l'intero percorso formativo, comprensivo delle necessarie attività professionalizzanti obbligatorie previste dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato almeno 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. I corsi di laurea magistrale istituiti nella medesima classe hanno identico valore legale.
7. L'Università può istituire corsi di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. **Le iscritte e** gli iscritti indicano al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le proprie scelte sino al momento dell'iscrizione al secondo anno.

Art. 12 Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea magistrale **o di laurea magistrale a ciclo unico**, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver completato l'intero percorso formativo, comprensivo delle necessarie attività professionalizzanti obbligatorie previste dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Art. 13 Dottorati di ricerca

1. Il dottorato di ricerca è conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
2. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e interne in materia.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Art. 14 Master universitari

1. I master universitari sono corsi di formazione e di alta qualificazione formativa, finalizzati allo sviluppo di competenze di livello superiore.
2. L'istituzione del master ed il relativo funzionamento vengono approvati sulla base di quanto stabilito dal relativo Regolamento.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea o altro titolo di studio universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o la laurea specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative – predisposte anche in collaborazione con

Art. 13 Dottorati di ricerca

1. Il dottorato di ricerca è conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
2. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e interne in materia.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Art. 14 Master universitari

1. I master universitari sono corsi di formazione e di alta qualificazione formativa, finalizzati allo sviluppo di competenze di livello superiore.
2. L'istituzione del master ed il relativo funzionamento vengono approvati sulla base di quanto stabilito dal relativo Regolamento.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea o altro titolo di studio universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico o la laurea specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative – predisposte anche in collaborazione con

altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza – sono stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo, emanato secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 15 Formazione continua

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) percorsi formativi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
 - f) ulteriori tipologie di corsi previste dalla normativa vigente.
2. L'istituzione delle suddette iniziative formative e il relativo funzionamento vengono deliberate secondo quanto previsto da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 16 Crediti Formativi Universitari

1. Le attività formative universitarie danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un

altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza – sono stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo, emanato secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 15 Formazione continua

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) percorsi formativi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
 - f) ulteriori tipologie di corsi previste dalla normativa vigente.
2. L'istituzione delle suddette iniziative formative e il relativo funzionamento vengono deliberate secondo quanto previsto da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 16 Crediti Formativi Universitari

1. Le attività formative universitarie danno luogo all'acquisizione da parte **delle studentesse e** degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un

anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Sono stabilite quattro tipologie di attività didattica:
 - a) lezione: da 6 a 8 ore per CFU (con rispettivamente da 19 a 17 ore di impegno personale dello studente);
 - b) esercitazione-laboratorio: da 12 a 15 ore per CFU (con rispettivamente da 13 a 10 ore di impegno personale dello studente);
 - c) formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi: fino a 20 ore per CFU (con almeno 5 ore di impegno personale dello studente);
 - d) stage/tirocinio professionale: fino a 25 ore per CFU (senza ulteriore impegno dello studente).

Nel rispetto dei rapporti crediti/ore sopra indicati, ogni Dipartimento o Scuola, ove costituita, individua per i propri CdS il rapporto crediti/ore che ritiene più adeguato alle diverse tipologie di attività didattiche.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel Regolamento Didattico del corso di studio.
7. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Sono stabilite quattro tipologie di attività didattica:
 - a) lezione: da 6 a 8 ore per CFU (con rispettivamente da 19 a 17 ore di impegno personale dello studente);
 - b) esercitazione-laboratorio: da 12 a 15 ore per CFU (con rispettivamente da 13 a 10 ore di impegno personale dello studente);
 - c) formazione professionale con guida della/del docente per piccoli gruppi: fino a 20 ore per CFU (con almeno 5 ore di impegno personale dello studente);
 - d) stage/tirocinio professionale: fino a 25 ore per CFU (senza ulteriore impegno dello studente).

Nel rispetto dei rapporti crediti/ore sopra indicati, ogni Dipartimento o Scuola/Facoltà, ove costituita, individua per i propri CdS il rapporto crediti/ore che ritiene più adeguato alle diverse tipologie di attività didattiche. I corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, possono prevedere, se necessario, diversi rapporti crediti/ore.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel Regolamento Didattico del corso di studio.
7. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza. Della verifica le studentesse e gli studenti interessati/i devono essere informate/i con un preavviso di almeno sei mesi.

TITOLO IV PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DEI CORSI DI STUDIO

Art. 17 Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe o classi cui il corso afferisce, redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale, determina:
 - a. la denominazione del corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza, nonché i suoi obiettivi formativi specifici elaborati anche in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea;
 - b. la lingua in cui si svolge il corso;
 - c. le consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo delle professioni;
 - d. il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati;
 - e. il quadro generale delle attività formative da inserire nei piani di studio;
 - f. il numero di CFU assegnati a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda le attività formative relative alla formazione di base, caratterizzanti ed affini ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;
 - g. le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica;
 - h. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - i. il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità maturate dallo studente in ambito professionale o in altre attività

TITOLO IV PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DEI CORSI DI STUDIO

Art. 17 Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe o classi cui il corso afferisce, redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale, determina:
 - a. la denominazione del corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza, nonché i suoi obiettivi formativi specifici elaborati anche in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea;
 - b. la lingua in cui si svolge il corso;
 - c. le consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo delle professioni;
 - d. il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per laureate e laureati;
 - e. il quadro generale delle attività formative da inserire nei piani di studio;
 - f. il numero di CFU assegnati a ciascun ambito riferendoli, per quanto riguarda le attività formative di base e caratterizzanti, ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;
 - g. l'ambito delle attività affini o integrative per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di CFU ad esso complessivamente assegnati;
 - h. le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica;
 - i. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - j. il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità maturate dallo studente in ambito professionale o in altre attività

formative non specificamente universitarie di livello post- secondario;
j. l'eventuale qualificazione del corso come interateneo.

2. Salvo diversa disposizione normativa, ciascun corso può articolarsi in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, rispettivamente per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale.

Art. 18 Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Il Regolamento Didattico di un corso di studio, deliberato secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo e con l'Ordinamento del corso di studio.
2. Il Regolamento Didattico del corso di studio determina:
 - a) i requisiti specifici per l'ammissione al corso e le modalità di verifica, **in conformità all'ordinamento del corso;**
 - b) l'elenco degli insegnamenti, anche con denominazione in lingua inglese, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, degli ambiti, delle tipologie di attività formative di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) i curricula in cui possono essere articolati i piani di studio; gli insegnamenti, suddivisi tra obbligatori e in gruppi di scelta distribuiti

formative non specificamente universitarie di livello post- secondario;
k. l'eventuale qualificazione del corso come interateneo.

2. Salvo diversa disposizione normativa, ciascun corso può articolarsi in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, rispettivamente per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale.

Art. 18 Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Il Regolamento Didattico di un corso di studio, deliberato secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo e con l'Ordinamento del corso di studio.
2. Il Regolamento Didattico del corso di studio determina:
 - a) i requisiti specifici per l'ammissione al corso e le modalità di **verifica;**
 - b) l'elenco degli insegnamenti, anche con denominazione in lingua inglese, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, degli ambiti, delle tipologie di attività formative di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) i curricula in cui possono essere articolati i piani di studio; gli insegnamenti, suddivisi tra obbligatori e in gruppi di scelta distribuiti

nei vari anni di corso; le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione;

- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, redatti anche in lingua inglese, nonché i relativi CFU ed eventuali propedeuticità;
- e) per ogni insegnamento la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e metodi di accertamento delle competenze acquisite;
- f) gli eventuali obblighi e le modalità di frequenza dei singoli insegnamenti, avendo in ogni caso cura che sia assicurata agli studenti un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio; eventuali ulteriori obblighi devono essere specificati.
- g) le modalità per il conseguimento dei titoli;
- h) le forme di tutorato;
- i) l'articolazione dell'orario di ricevimento per gli studenti;
- j) le forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi;
- k) gli effetti del mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno e della mancata acquisizione del numero minimo di CFU obbligatori ai fini dell'iscrizione all'anno successivo.;
- l) i criteri e le procedure di riconoscimento degli insegnamenti e dei

nei vari anni di corso; le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione;

- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, redatti anche in lingua inglese, nonché i relativi CFU ed eventuali propedeuticità; la determinazione dei CFU assegnati a ciascuna attività formativa effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- e) per ogni insegnamento la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e metodi di accertamento delle competenze acquisite;
- f) gli eventuali obblighi e le modalità di frequenza dei singoli insegnamenti, avendo in ogni caso cura che sia assicurata alle studentesse e agli studenti un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio; eventuali ulteriori obblighi devono essere specificati.
- g) le modalità per il conseguimento dei titoli;
- h) le forme di tutorato;
- i) l'articolazione dell'orario di ricevimento per le studentesse e gli studenti;
- j) le forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi;
- k) gli effetti del mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno e della mancata acquisizione del numero minimo di CFU obbligatori ai fini dell'iscrizione all'anno successivo.;
- l) i criteri e le procedure di riconoscimento degli insegnamenti e dei

moduli didattici frequentati e dei CFU acquisiti, anche ai fini del passaggio tra corsi di studio affini o del trasferimento da altra Università, anche straniera;

- m) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale;
- n) le modalità di assegnazione delle eventuali tesi, fra tutti i docenti rispettando il principio di un'equa ripartizione degli impegni didattici.

Art. 19 Attivazione di nuovi corsi di studio e modifica degli ordinamenti dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, dei corsi stessi.
2. I corsi di studio sono attivati e modificati nel rispetto dei requisiti ministeriali di accreditamento iniziale e delle disposizioni vigenti.
3. L'attivazione di un nuovo corso di studio e del relativo ordinamento didattico, ovvero la modifica del solo ordinamento, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, secondo le procedure ai seguenti commi.
4. La proposta di attivazione, che esplicita le motivazioni di attivazione del nuovo corso di studio in coerenza con il sistema interno di assicurazione e valutazione della qualità, viene formulata dal Dipartimento o dalla Scuola, ove costituita, di concerto con i dipartimenti associati.
5. In merito alle attivazioni di nuovi corsi di studio devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Qualora si tratti di modifica di un ordinamento vigente, la relativa proposta viene formulata dal Collegio Didattico, che la trasmette ai Dipartimenti di riferimento e associati o alla Scuola, ove costituita. La Scuola delibera previa acquisizione dei pareri dei dipartimenti interessati.

moduli didattici frequentati e dei CFU acquisiti, anche ai fini del passaggio tra corsi di studio affini o del trasferimento da altra Università, anche straniera;

- m) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per **studentesse e** studenti a tempo parziale;
- n) le modalità di assegnazione delle eventuali tesi, fra tutti i docenti rispettando il principio di un'equa ripartizione degli impegni didattici.

Art. 19 **Istituzione di nuovi corsi di studio e modifica degli ordinamenti dei corsi di laurea e laurea magistrale**

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, dei corsi stessi.
2. I corsi di studio sono **istituiti e** modificati nel rispetto dei requisiti ministeriali di accreditamento iniziale e delle disposizioni vigenti.
3. **L'istituzione** di un nuovo corso di studio e del relativo ordinamento didattico, ovvero la modifica del solo ordinamento, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, secondo le procedure ai seguenti commi.
4. La proposta **di istituzione**, che esplicita le motivazioni di attivazione del nuovo corso di studio in coerenza con il sistema interno di assicurazione e valutazione della qualità, viene formulata dal Dipartimento o dalla Scuola/**Facoltà**, ove costituita, di concerto con i dipartimenti associati.
5. In merito alle **istituzioni** di nuovi corsi di studio devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Qualora si tratti di modifica di un ordinamento vigente, la relativa proposta viene formulata dal Collegio Didattico, che la trasmette ai Dipartimenti di riferimento e associati o alla Scuola/**Facoltà**, ove costituita. La Scuola/**Facoltà** delibera previa acquisizione dei pareri dei dipartimenti

7. Acquisito il decreto di accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca l'attivazione o la modifica dei corsi di studio è disposta con decreto del Rettore.

Art. 20 Attivazione annuale e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale già esistenti

1. Il Collegio Didattico propone annualmente l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, con le eventuali variazioni dell'articolazione dei piani didattici, al Dipartimento di riferimento e a quelli associati o alla Scuola, ove costituita, affinché deliberino in merito. La Scuola delibera previa acquisizione dei pareri dei dipartimenti interessati. Le variazioni ai piani didattici devono essere adeguatamente motivate e coerenti con il sistema interno di assicurazione e valutazione della qualità.
2. Il Dipartimento, sentita la Scuola ove costituita, affida ai docenti incardinati nel dipartimento stesso i compiti didattici per la realizzazione dei corsi di studio, sulla base delle proposte dei propri Collegi Didattici, e delle richieste pervenute dagli altri Dipartimenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche, e delle disposizioni di Ateneo in materia di carichi didattici.
3. L'eventuale disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La proposta di disattivazione è formulata dalla Scuola, ove costituita, sentiti i Dipartimenti di riferimento e associati, o dal dipartimento di riferimento, sentiti i dipartimenti associati.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di

interessati.

7. Acquisiti i provvedimenti del Ministero dell'Università e della Ricerca di accreditamento iniziale del nuovo corso di studio e di approvazione della modifica di ordinamento, è emanato il conseguente decreto del Rettore.

Art. 20 Attivazione annuale, modifica dei piani didattici e disattivazione dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico già esistenti

1. Il Collegio Didattico propone annualmente l'attivazione dei corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, con le eventuali variazioni dell'articolazione dei piani didattici, al Dipartimento di riferimento e a quelli associati o alla Scuola/Facoltà, ove costituita, affinché deliberino in merito. La Scuola/Facoltà delibera previa acquisizione dei pareri dei dipartimenti interessati. Le variazioni ai piani didattici devono essere adeguatamente motivate e coerenti con il sistema interno di assicurazione e valutazione della qualità.
2. Il Dipartimento, sentita la Scuola/Facoltà ove costituita, affida ai docenti incardinati nel dipartimento stesso i compiti didattici per la realizzazione dei corsi di studio, sulla base delle proposte dei propri Collegi Didattici, e delle richieste pervenute dagli altri Dipartimenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche, e delle disposizioni di Ateneo in materia di carichi didattici.
3. L'eventuale disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La proposta di disattivazione è formulata dalla Scuola/Facoltà, ove costituita, sentiti i Dipartimenti di riferimento e associati, o dal dipartimento di riferimento, sentiti i dipartimenti associati.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Università garantisce alle studentesse e agli studenti già iscritte/i la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per

optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 21 Sdoppiamento e disattivazione di singoli insegnamenti

1. Gli insegnamenti dei corsi di studio possono essere sdoppiati in relazione alla numerosità degli iscritti, alle condizioni di sovraffollamento e al numero massimo di studenti consentito dalla normativa.
2. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e le modalità di esame per non creare disparità tra gli studenti.
3. ~~La disattivazione degli insegnamenti presenti nell'offerta didattica programmata richiede l'aggiornamento del Regolamento didattico del corso di Studio, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2 commi 3 e 4.~~

Art. 22 Mutuazioni

1. Per gli insegnamenti previsti dal regolamento didattico del CDS per i quali non vi sia disponibilità di docenza è consentito ricorrere alla mutuazione con insegnamenti attivati nello stesso o altro corso di studio, purché di livello equivalente.
2. Gli insegnamenti devono avere contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti ~~e afferire allo stesso settore scientifico disciplinare e a settori dichiarati affini secondo la normativa vigente.~~
3. La mutuazione, proposta dal Collegio Didattico è deliberata dal Dipartimento o dalla Scuola, ove costituita. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad un Corso di Studio afferente ad altro Dipartimento è richiesto il nulla osta di quest'ultimo.

Art. 23 Internazionalizzazione dell'offerta formativa e rilascio di titoli di

le/gli stesse/i studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 21 Sdoppiamento e disattivazione di singoli insegnamenti

1. Gli insegnamenti dei corsi di studio possono essere sdoppiati in relazione alla numerosità **delle iscritte e** degli iscritti, alle condizioni di sovraffollamento e al numero massimo di **studentesse e** studenti consentito dalla normativa.
2. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e le modalità di esame per non creare disparità tra **studentesse**/studenti.

Art. 22 Mutuazioni

1. Per gli insegnamenti previsti dal regolamento didattico del CDS per i quali non vi sia disponibilità di docenza è consentito ricorrere alla mutuazione con insegnamenti attivati nello stesso o altro corso di studio, purché di livello equivalente.
2. Gli insegnamenti devono avere contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti.
3. La mutuazione, proposta dal Collegio Didattico è deliberata dal Dipartimento o dalla Scuola/**Facoltà**, ove costituita. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad un Corso di Studio afferente ad altro Dipartimento è richiesto il nulla osta di quest'ultimo.

Art. 23 Internazionalizzazione dell'offerta formativa e rilascio di titoli di

studio congiunti

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, attraverso:
 - a) la previsione di periodi di studio all'estero, ~~sulla base di rapporti convenzionali di scambio con altre università in cui sia presente un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS;~~
 - b) la stipula di apposite convenzioni con Istituzioni accademiche straniere che prevedono l'attivazione di programmi formativi che portano al conseguimento di titoli congiunti, doppi/multipli;
 - c) corsi di studio erogati in lingua straniera e organizzati in modo da favorire il reclutamento di studenti in ambito internazionale.
2. Le convenzioni per il rilascio di titoli congiunti, o titoli doppi o multipli disciplinano, tra l'altro, gli aspetti didattici e organizzativi relativi ai percorsi di studio e agli studenti iscritti.
3. Nelle convenzioni possono essere previsti contributi aggiuntivi per l'iscrizione ai programmi formativi di cui al comma 1) del presente articolo o, sulla base del principio di reciprocità, possono essere disciplinati i casi di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie:
4. Nell'individuazione delle attività formative da seguire all'estero, che sostituiscono parte del curriculum previsto dal corso di studio di appartenenza, si persegue la complessiva coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio, senza che necessariamente vi sia perfetta corrispondenza di contenuti e CFU con le singole attività formative previste nel corso di studio. A tale riguardo è possibile stabilire corrispondenze fra interi pacchetti di CFU. Per ottenere la piena integrazione del programma formativo congiunto, si potrà prevedere, laddove necessario, disciplinandolo nelle convenzioni, l'acquisizione di un numero di CFU maggiore rispetto a quello previsto per il programma formativo standard.

studio doppi, multipli e congiunti

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, attraverso:
 - a) la previsione di periodi di studio all'estero, tali periodi di formazione all'estero sono disciplinati da un regolamento specifico di Ateneo;
 - b) la stipula di apposite convenzioni con Istituzioni accademiche straniere che prevedono l'attivazione di programmi formativi che portano al conseguimento di titoli congiunti, doppi/multipli;
 - c) corsi di studio erogati in lingua straniera e organizzati in modo da favorire il reclutamento di **studentesse e** studenti in ambito internazionale.
2. Le convenzioni per il rilascio di titoli congiunti, o titoli doppi o multipli disciplinano, tra l'altro, gli aspetti didattici e organizzativi relativi ai percorsi di studio e **alle studentesse e** agli studenti iscritte/i.
3. Nelle convenzioni possono essere previsti contributi aggiuntivi per l'iscrizione ai programmi formativi di cui al comma 1) del presente articolo o, sulla base del principio di reciprocità, possono essere disciplinati i casi di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie.
4. Nell'individuazione delle attività formative da seguire all'estero, che sostituiscono parte del curriculum previsto dal corso di studio di appartenenza, si persegue la complessiva coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio, senza che necessariamente vi sia perfetta corrispondenza di contenuti e CFU con le singole attività formative previste nel corso di studio. A tale riguardo è possibile stabilire corrispondenze fra interi pacchetti di CFU. Per ottenere la piena integrazione del programma formativo congiunto, si potrà prevedere, laddove necessario, disciplinandolo nelle convenzioni, l'acquisizione di un numero di CFU maggiore rispetto a quello previsto per il programma formativo standard.

5. Al completamento degli studi, agli studenti iscritti alle tipologie di corsi di cui al comma 1, lettera b) viene rilasciato o un titolo congiunto o un titolo doppio/multiplo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le istituzioni hanno sede. Nei casi di titoli doppi/multipli, qualora lo studente concluda il corso di studio presso una sede partner, i soggetti incaricati in ateneo di conferire il titolo attribuiscono la votazione in centodecimi convertendo la valutazione già espressa dalla sede partner. In alternativa, le strutture accademiche possono definire i casi in cui si procede alla valutazione della prova finale sulla base del relativo elaborato. In questi casi può non essere richiesta la presenza del laureando.

Art. 24 Mobilità nazionale

1. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 25 Compiti didattici dei docenti

1. È compito istituzionale dei docenti guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli dal Dipartimento competente. Può liberamente avvalersi, in propria presenza, del contributo di esperti. Eventuali sostituti o docenti di supporto alla didattica sono ammissibili solo se preventivamente approvati e assegnati dal Collegio Didattico.
3. I docenti sono tenuti, inoltre, a:

5. Al completamento degli studi, alle studentesse e agli studenti iscritte/i alle tipologie di corsi di cui al comma 1, lettera b) viene rilasciato o un titolo congiunto o un titolo doppio/multiplo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le istituzioni hanno sede. Nei casi di titoli doppi/multipli, qualora lo studente concluda il corso di studio presso una sede partner, i soggetti incaricati in ateneo di conferire il titolo attribuiscono la votazione in centodecimi convertendo la valutazione già espressa dalla sede partner. In alternativa, le strutture accademiche possono definire i casi in cui si procede alla valutazione della prova finale sulla base del relativo elaborato. In questi casi può non essere richiesta la presenza del laureando. E' consentita la discussione e/o proclamazione a distanza in modalità telematica in base a quanto stabilito dai regolamenti dei corsi di studio.

Art. 24 Mobilità nazionale

2. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 25 Compiti didattici dei docenti

1. È compito istituzionale dei docenti guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Ciascun/a docente è tenuto/a a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli dal Dipartimento competente. Può liberamente avvalersi, in propria presenza, del contributo di esperte/i. Eventuali sostituti o docenti di supporto alla didattica sono ammissibili solo se preventivamente approvati e assegnati dal Collegio Didattico.
3. Le/I docenti sono tenute/i, inoltre, a:

- a) assicurare personalmente e per l'intero anno accademico, secondo un calendario predisposto prima dell'inizio dell'anno accademico, il ricevimento degli studenti e a darne adeguata comunicazione on- line;
 - b) pubblicare on-line, in italiano ed in inglese, nei tempi richiesti gli obiettivi formativi, il programma del corso e i metodi di accertamento delle competenze acquisite;
 - c) avvisare tempestivamente gli studenti in caso di motivata assenza, indicando le modalità di recupero delle lezioni, qualora previsto;
 - d) compilare online, nelle modalità e nei tempi richiesti, il Registro delle attività didattiche e il Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali e verbalizzare gli esiti delle prove di verifica e della prova finale.
4. La responsabilità di vigilanza sul corretto svolgimento dei compiti assegnati al docente spetta al Direttore di Dipartimento, cui afferisce il docente, o al Presidente della Scuola, ove costituita, coadiuvato nell'azione di monitoraggio dal/i Presidente/i del/i Collegio/i didattico/i dei corsi di studio in cui il docente svolge l'attività didattica.

Art. 26 Pubblicazione dell'offerta didattica e delle disposizioni per gli studenti

1. L'offerta didattica, le disposizioni per l'immatricolazione e i servizi offerti agli studenti dall'Università degli Studi di Verona, relativa all'anno accademico, viene pubblicata sul sito web di Ateneo entro la fine del mese di giugno dell'anno accademico precedente.

Art. 27 Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di

- a) assicurare personalmente e per l'intero anno accademico, secondo un calendario predisposto prima dell'inizio dell'anno accademico, il ricevimento **delle studentesse e** degli studenti e a darne adeguata comunicazione on- line;
 - b) pubblicare on-line, in italiano ed in inglese, nei tempi richiesti gli obiettivi formativi, il programma del corso e i metodi di accertamento delle competenze acquisite;
 - c) avvisare tempestivamente **le studentesse e** gli studenti in caso di motivata assenza, indicando le modalità di recupero delle lezioni, qualora previsto;
 - d) compilare online, nelle modalità e nei tempi richiesti, il Registro delle attività didattiche e il Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali e verbalizzare gli esiti delle prove di verifica e della prova finale.
4. La responsabilità di vigilanza sul corretto svolgimento dei compiti assegnati **alla/al** docente spetta al Direttore di Dipartimento, cui afferisce **la/il** docente, o al Presidente della Scuola/**Preside della Facoltà**, ove costituita, coadiuvato nell'azione di monitoraggio dal/i Presidente/i del/i Collegio/i didattico/i dei corsi di studio in cui **la/il** docente svolge l'attività didattica.

Art. 26 Pubblicazione dell'offerta didattica e delle disposizioni per **le studentesse e gli studenti**

1. L'offerta didattica, le disposizioni per l'immatricolazione e i servizi offerti **alle studentesse e** agli studenti dall'Università degli Studi di Verona, relativa all'anno accademico, viene pubblicata sul sito web di Ateneo entro la fine del mese di giugno dell'anno accademico precedente.

Art. 27 Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di

norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre.

2. I Dipartimenti o le Scuole, ove costituite, sentiti i Collegi didattici stabiliscono il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali.
3. L'orario delle lezioni deve essere reso noto almeno 20 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi. Le date delle prove d'esame sono rese note con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della sessione di esami.
4. Il numero annuale delle sessioni d'esame è pari a tre. I Dipartimenti o la Scuola, definiscono modalità e tempistiche delle prove d'esame per i CdS di afferenza. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
5. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione. Le prove finali si svolgono nell'arco di tre sessioni distribuite nei periodi definiti dal calendario didattico.
6. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle prove finali regolamentate annualmente mediante apposito decreto ministeriale.

Art. 28 Commissioni esami di profitto

1. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Presidente del Collegio Didattico, su proposta dei titolari degli insegnamenti, di norma all'inizio di ogni semestre.
2. Le commissioni sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, deve essere titolare dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più titolari di insegnamento, l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. Gli altri componenti della commissione

norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre.

2. I Dipartimenti o le Scuole/**Facoltà**, ove costituite, sentiti i Collegi didattici stabiliscono il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali.
3. L'orario delle lezioni deve essere reso noto almeno 20 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi. Le date delle prove d'esame sono rese note con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della sessione di esami.
4. Il numero annuale delle sessioni d'esame è pari a tre. I Dipartimenti o la Scuola/**Facoltà**, definiscono modalità e tempistiche delle prove d'esame per i CdS di afferenza. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
5. Le prove finali per il conseguimento della laurea, laurea magistrale e **laurea magistrale a ciclo unico** relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno successivo; entro tale data possono essere sostenute **dalle studentesse e** dagli studenti iscritte/i all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione. Le prove finali si svolgono nell'arco di tre sessioni distribuite nei periodi definiti dal calendario didattico.
6. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle prove finali regolamentate annualmente mediante apposito decreto ministeriale.

Art. 28 Commissioni esami di profitto

1. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Presidente del Collegio Didattico, su proposta dei titolari degli insegnamenti, di norma all'inizio di ogni semestre.
2. Le commissioni sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, deve essere titolare dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più titolari di insegnamento, l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. Gli altri componenti della commissione

devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di disciplina affine. Il verbale d'esame è compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione.

3. Per ciascuna commissione deve essere nominato almeno un membro supplente, per il caso di impedimento o assenza di membri effettivi diversi dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, questi è sostituito da un altro professore, nominato dal Presidente del Collegio didattico.

Art. 29 Commissioni esami finali

1. I Consigli dei Collegi Didattici competenti fissano i criteri di composizione delle commissioni che conferiscono titoli di studio.
2. Le commissioni sono nominate dal Presidente del Collegio Didattico e sono composte da almeno tre docenti dell'Ateneo per gli esami di laurea (fatto salvo ~~il caso indicato al comma 6 dell'art. 26 per il quale si fa rinvio alla specifica normativa~~) e di diploma di specializzazione e da almeno cinque docenti dell'Ateneo per quelli di laurea magistrale; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI

Art. 30 Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito

devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di disciplina affine. Il verbale d'esame è compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione.

3. Per ciascuna commissione deve essere nominato almeno un membro supplente, per il caso di impedimento o assenza di membri effettivi diversi dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, questi è sostituito da un altro professore, nominato dal Presidente del Collegio didattico.

Art. 29 Commissioni esami finali

1. I Consigli dei Collegi Didattici competenti fissano i criteri di composizione delle commissioni che conferiscono titoli di studio.
2. Le commissioni sono nominate dal Presidente del Collegio Didattico e sono composte da almeno tre docenti dell'Ateneo per gli esami di laurea (fatto salvo ~~quanto stabilito da eventuali~~ specifiche normative) e di diploma di specializzazione e da almeno cinque docenti dell'Ateneo per quelli di laurea magistrale; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI

Art. 30 Ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria ~~di~~ secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto

all'estero, riconosciuto idoneo. Per l'iscrizione ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico è richiesto anche il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico definiscono i "saperi minimi" e prevedono forme di verifica della preparazione iniziale, o di certificazione del possesso dei requisiti di accesso anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

2. Nel caso in cui la verifica della preparazione iniziale non sia risultata positiva, vengono assegnati allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti Didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico determinano le relative modalità di accertamento.
3. I Dipartimenti o le Scuole, ove costituite, e i Collegi Didattici promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea magistrale, gli ordinamenti didattici individuano:

- a) i requisiti curriculari consistenti in specifiche classi di laurea o in un numero minimo di CFU (da 60 a 90) in determinati SSD qualificanti, imprescindibili per l'iscrizione, oppure in una combinazione tra classi

idoneo. Per l'iscrizione ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico è richiesto anche il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico definiscono **la preparazione iniziale che lo studente deve possedere per poter frequentare il corso (cd "saperi minimi")** e prevedono forme di verifica della **stessa** o di certificazione del possesso dei requisiti di accesso anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

2. Nel caso in cui la verifica della preparazione iniziale non sia risultata positiva, vengono assegnati allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti Didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico determinano le relative modalità di accertamento.
3. I Dipartimenti o le Scuole/**Facoltà**, ove costituite, e i Collegi Didattici promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale **delle studentesse e** degli studenti che accedono ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. **Inoltre, sono richiesti il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione.**

Per i corsi di laurea magistrale, gli ordinamenti didattici individuano:

- a) i requisiti curriculari consistenti **nel possesso di laurea** in specifiche classi o **nel possesso di** un numero minimo di CFU (da 60 a 90) in determinati SSD qualificanti, imprescindibili per l'iscrizione, oppure in

di laurea e numero minimo di CFU in SSD qualificanti. Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione alla laurea magistrale, con modalità indicate nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio;

- b) le modalità di verifica del grado di preparazione personale; l'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento Didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

Art. 31 Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di studio prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studi di ciascuno studente è composto da attività obbligatorie, da eventuali attività formative previste come opzionali e da attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici.
3. È consentito allo studente presentare un proprio piano di studio purché coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, in conformità ~~alla classe di appartenenza del corso di studio e al relativo ordinamento~~. Tale piano degli studi se approvato dal competente Collegio didattico, è vincolante per lo studente che potrà richiedere ulteriore modifica nei termini previsti dai regolamenti dei singoli corsi di studio.

una combinazione tra classi di laurea e numero minimo di CFU in SSD qualificanti. Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione alla laurea magistrale, con modalità indicate nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio;

- b) le modalità di verifica del grado di preparazione personale; l'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento Didattico di ciascun corso di studio e alla verifica possono accedere solo coloro che siano in possesso dei relativi requisiti curriculari. La verifica può consistere nell'aver conseguito la laurea con una votazione finale superiore ad una determinata soglia stabilita dal regolamento didattico stesso.

5. L'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, locale e nazionale, è subordinata al superamento di concorsi di ammissione, sulla base di quanto annualmente previsto dai relativi bandi.

Art. 31 Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di studio prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studi di ciascuno studente è composto da attività obbligatorie, da eventuali attività formative previste come opzionali e da attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici.
3. È consentito allo studente presentare un proprio piano di studio purché coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, in conformità all'ordinamento didattico del corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione. Tale piano degli studi se approvato dal competente Collegio didattico, è vincolante per lo studente che potrà richiedere ulteriore modifica nei termini previsti dai regolamenti dei singoli

4. I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 32 Iscrizione degli studenti

1. L'iscrizione ai corsi di studio dell'Università avviene secondo i termini e le modalità indicati annualmente dall'Ateneo. Motivate istanze o domande presentate oltre i termini stabiliti possono essere accolte dal Rettore.
2. ~~Non è possibile l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. È inoltre consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca.~~
3. Agli studenti che all'inizio dell'anno accademico manchi solo il sostenimento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, qualora non lo conseguano entro l'ultima sessione di prove finali dell'anno accademico, possono iscriversi allo stesso corso di studio immediatamente dopo la chiusura di tale sessione.
4. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno

corsi di studio.

4. I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente **fino ad un massimo di 30 cfu** e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 32 Iscrizione **delle studentesse e degli studenti**

1. L'iscrizione ai corsi di studio dell'Università avviene secondo i termini e le modalità indicati annualmente dall'Ateneo. Motivate domande presentate oltre i termini stabiliti possono essere accolte dal Rettore. **I corsi di studio a numero programmato seguono le scadenze previste nei relativi bandi di ammissione.**
2. **E' consentita la contemporanea iscrizione delle studentesse e degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.**
3. **Le studentesse e gli** studenti, **alle/ai quali** all'inizio dell'anno accademico manchi solo il sostenimento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, qualora **abbiano fatto domanda di laurea**, ma non conseguano **il titolo** entro l'ultima sessione di prove finali dell'anno accademico, possono iscriversi allo stesso corso di studio immediatamente dopo la chiusura di tale sessione, **senza che siano dovute le indennità di mora.**
4. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno

o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi. Ulteriori norme sono definite nel Regolamento di Ateneo per gli Studenti.

Art. 33 Verifiche del profitto

1. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare iscritto all'anno accademico, in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti, con le eventuali propedeuticità e con gli obblighi di frequenza alle attività formative ove espressamente previste.
2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o di esito negativo.
3. Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove. Della predisposizione della prova pratica e/o scritta e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione di esame. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove scritte, pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun modulo, ove il corso sia organizzato in moduli, o alla conclusione del corso medesimo. Per ogni insegnamento c'è una sola prova di accertamento verbalizzata e dunque un solo voto. Questo vale anche per i corsi integrati.
4. Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito positivo. Lo studente può, in ogni caso, ritirarsi dall'esame fino alla registrazione del voto.
5. Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati.

o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi. Ulteriori norme sono definite nel Regolamento **studentesco**.

Art. 33 Verifiche del profitto

1. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare iscritto all'anno accademico, in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti, con le eventuali propedeuticità e con gli obblighi di frequenza alle attività formative ove espressamente previste.
2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o di esito negativo.
3. Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove. Della predisposizione della prova pratica e/o scritta e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione di esame. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove scritte, pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun modulo, ove il corso sia organizzato in moduli, o alla conclusione del corso medesimo. Per ogni insegnamento c'è una sola prova di accertamento verbalizzata e dunque un solo voto. Questo vale anche per i corsi integrati.
4. Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito positivo. Lo studente può, in ogni caso, ritirarsi dall'esame fino alla registrazione del voto.
5. Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati. **Le prove scritte devono essere conservate dalla/dal docente per almeno 5 anni dalla loro consegna.**

6. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento degli esami è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Art. 34 Attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio

1. Ove previste nei corsi di studio, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio devono essere certificate da parte del docente o tutore unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi crediti.
2. Le valutazioni di cui al comma precedente devono essere tenute in considerazione nella determinazione del voto dell'esame di profitto per la materia inerente, qualora ciò sia previsto.

Art. 35 Trasferimenti di Ateneo, passaggi ad altri corsi di studio e riconoscimento di crediti formativi universitari

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Università, o il congedo per il trasferimento ad altro Ateneo, presentando domanda al Rettore entro i termini fissati annualmente dall'Ateneo. Il Rettore può accordare il congedo per altro Ateneo o il passaggio ad altro Corso di studio oltre i termini previsti, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi.
2. L'Università accoglie domande di trasferimento di studenti provenienti da altri Atenei di norma entro i termini fissati annualmente dall'Ateneo. Il Rettore può concedere deroghe ai termini fissati a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate.

6. Gli accertamenti possono essere svolti con modalità telematiche a fronte di motivate esigenze rappresentate dalle studentesse e studenti.

7. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento degli esami è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Art. 34 Attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio

1. Ove previste nei corsi di studio, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio devono essere certificate da parte della/del docente o tutore unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi crediti.
2. Le valutazioni di cui al comma precedente devono essere tenute in considerazione nella determinazione del voto dell'esame di profitto per la materia inerente, qualora ciò sia previsto.

Art. 35 Trasferimenti di Ateneo, passaggi ad altri corsi di studio e riconoscimento di crediti formativi universitari

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Università, o il congedo per il trasferimento ad altro Ateneo, presentando domanda al Rettore entro i termini fissati annualmente dall'Ateneo. Il Rettore può accordare il congedo per altro Ateneo o il passaggio ad altro Corso di studio oltre i termini previsti, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi. I corsi di studio a numero programmato seguono le scadenze previste nei relativi bandi di ammissione.
2. L'Università accoglie domande di trasferimento di studentesse e studenti provenienti da altri Atenei di norma entro i termini fissati annualmente dall'Ateneo. Il Rettore può concedere deroghe ai termini fissati a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate. I corsi

3. Il Consiglio del Collegio Didattico provvede con propria delibera al riconoscimento dei CFU acquisiti in altro corso dell'Università, o in altro corso di un altro Ateneo, secondo le regole contenute nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
4. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei CFU e la relativa tempistica è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e nel Regolamento di Ateneo per gli Studenti.

Art. 36 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. I Consigli dei Collegi Didattici definiscono le modalità di espletamento delle prove finali, i criteri orientativi per la valutazione delle stesse e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale.
2. Le commissioni dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
3. Lo studente può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

di studio a numero programmato seguono le scadenze previste nei relativi bandi di ammissione.

3. Il Consiglio del Collegio Didattico provvede con propria delibera al riconoscimento dei CFU acquisiti, anche come singoli insegnamenti, in altro corso dell'Università, o in altro corso di un altro Ateneo, secondo le regole contenute nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
4. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei CFU e la relativa tempistica è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e nel Regolamento studentesco.

Art. 36 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. I Consigli dei Collegi Didattici definiscono le modalità di espletamento delle prove finali, i criteri orientativi per la valutazione delle stesse e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale.
2. Le commissioni dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
3. Lo studente può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 37 Studenti decaduti

1. Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione al corso di studi per otto anni accademici consecutivi, ovvero coloro i quali, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studio in qualità di studente fuori corso, non abbiano superato esami di profitto, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
2. ~~Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studio senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate.~~
3. I Collegi Didattici affidano ad una loro Commissione la verifica istruttoria della carriera pregressa dello studente decaduto che intenda iscriversi ex novo ad un corso di studio; lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i CFU già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo.
4. ~~Non incorrono nella decadenza coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente della prova finale.~~
5. ~~Per gli studenti che, a qualsiasi titolo, siano passati dal previgente al nuovo ordinamento, ovvero ottengano il passaggio ad altro corso di studio, il passaggio è considerato causa interruttiva della decadenza.~~

Art. 38 Ammissione a singoli insegnamenti

1. Coloro che sono in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ~~che non siano iscritti a nessun corso di studio dell'università~~, possono essere ammessi a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e laurea

5. Come per gli esami di profitto, la prova finale e/o la proclamazione possono essere svolte con modalità telematiche, se previsto dal regolamento del corso di studi oppure a fronte di motivate esigenze rappresentate dalle studentesse e studenti.

Art. 37 Studenti decaduti

1. ~~Le studentesse e~~ gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione al corso di studi per otto anni accademici consecutivi, ovvero coloro i quali, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studio in qualità di studente fuori corso, non abbiano ~~sostenuto~~ esami di profitto, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
2. I Collegi Didattici affidano ad una loro Commissione la verifica istruttoria della carriera pregressa dello studente decaduto che intenda iscriversi ex novo ad un corso di studio; lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i CFU già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo.
3. Ulteriori norme in materia di decadenza sono contenute nel Regolamento studentesco.

Art. 38 Ammissione a singoli insegnamenti

1. Coloro che sono in possesso del titolo di scuola secondaria ~~di secondo grado~~ richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo possono essere ammesse/i a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea ~~e laurea magistrale a ciclo unico, oppure di laurea magistrale, se~~

magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti, nei limiti stabiliti dai singoli collegi didattici.

2. L'iscritto ai corsi singoli di insegnamento può fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Ateneo, ma non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. Ulteriori disposizioni in materia sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per gli Studenti.

Art. 39 Studenti impegnati a tempo parziale

1. Sulla base dei Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale gli studenti potranno iscriversi con impegno a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Lo studente a tempo parziale è considerato in corso oltre la durata normale del corso a cui è iscritto, per un numero di anni accademici stabilito da apposito regolamento di Ateneo in materia.

Art. 40 Attività di orientamento e di tutorato

1. L'orientamento, svolto dall'Università, anche in collaborazione con istituti secondari superiori, è diretto a fornire agli studenti gli elementi di informazione utili per la scelta dei corsi universitari e dei percorsi formativi offerti dall'Ateneo, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il tutorato è volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo ed a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

in possesso del titolo di laurea, attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti, nei limiti stabiliti dai singoli collegi didattici.

2. L'iscritta/o ai corsi singoli di insegnamento può fruire dei servizi destinati alla generalità delle studentesse e degli studenti dell'Ateneo, ma non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. Ulteriori disposizioni in materia sono stabilite dal Regolamento studentesco.

Art. 39 Studentesse e studenti impegnate/i a tempo parziale

1. Sulla base dei Regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico le studentesse e gli studenti potranno iscriversi con impegno a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ulteriori norme in materia di regime a tempo parziale sono contenute nel Regolamento studentesco.

Art. 40 Attività di orientamento e di tutorato

1. L'orientamento, svolto dall'Università, anche in collaborazione con istituti secondari superiori, è diretto a fornire alle studentesse e agli studenti gli elementi di informazione utili per la scelta dei corsi universitari e dei percorsi formativi offerti dall'Ateneo, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il tutorato è volto a guidare le studentesse e gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali o all'organizzazione di attività specificatamente indirizzate alle studentesse e agli studenti più preparate/i. Le ulteriori disposizioni in

materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

3. L'Ateneo promuove la realizzazione di attività di sostegno per tutta la comunità studentesca universitaria e per coloro che vi faranno futuro ingresso. Sarà dedicata particolare attenzione ai differenti bisogni di ciascun soggetto, in presenza di possibili lacune nella preparazione iniziale oppure laddove sia presente la necessità di verifica e di consolidamento delle conoscenze necessarie per l'ingresso ai percorsi di studio di interesse; l'Ateneo promuove altresì servizi di counseling e attività di potenziamento per i soggetti con particolare interesse e attitudine nei diversi ambiti di studio.

Art. 41 inclusione universitaria di studentesse e studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

1. L'Università di Verona, per mezzo di tutte le sue articolazioni e specificamente per mezzo dell'apposita struttura dedicata, persegue l'inclusione universitaria di studentesse e studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. A tal fine, promuove la rimozione degli ostacoli materiali e immateriali che impediscono la piena inclusione e promuove altresì l'adozione di accomodamenti condivisi per la partecipazione alle lezioni, agli esami e alle altre attività didattiche e in generale per la partecipazione alla vita della comunità universitaria, nel rispetto della normativa applicabile e ferma restando l'autonomia didattica dei docenti.
3. In particolare, l'Ateneo favorisce l'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici e promuove l'impiego di modalità didattiche a distanza, sincrone o asincrone, per fare fronte a specifiche esigenze manifestate da studentesse e studenti con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento
4. L'Ateneo, nei limiti della normativa applicabile e delle risorse disponibili, promuove l'inclusione universitaria di studentesse e studenti con bisogni

Art. 41 Norme transitorie e finali

1. Agli studenti già iscritti, alla data di entrata in vigore di nuovi ordinamenti didattici, è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti didattici vigenti in precedenza. Gli studenti hanno per altro la possibilità di optare per l'iscrizione all'ordinamento attivo nell'anno accademico in cui si chiede l'opzione.
2. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'Ateneo.

educativi speciali o con altre specifiche esigenze derivanti da condizioni mediche documentate.

Art. 42 Norme transitorie e finali

1. Alle studentesse e agli studenti già iscritte/i, alla data di entrata in vigore di nuovi ordinamenti didattici, è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti didattici vigenti in precedenza. Le studentesse e gli studenti hanno per altro la possibilità di optare per l'iscrizione all'ordinamento attivo nell'anno accademico in cui si chiede l'opzione.
2. Alle studentesse e agli studenti iscritte/i a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'Ateneo.